

Le novità in materia di pensioni e welfare contenute nel DEF. Ecco le indicazioni del Governo per il 2019

La consegna del Documento di Economia e Finanza alle Camere certifica la quota 100 con 62 anni e 38 di contributi. Nessun riferimento alla pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica.

La nota di aggiornamento al **Documento di Economia e Finanza**, è stata consegnata alle Camere ed espone il programma di politica economica e finanziaria del Governo per il prossimo triennio. L'obiettivo del programma economico, al centro del dibattito del mondo politico e mediatico, conferma l'intenzione di avviare una politica fiscale votata all'indebitamento **netto pari al 2,4 per cento del PIL nel 2019, al 2,1 per cento nel 2020 e all'1,8 per cento nel 2021.**

E' in atto un duro confronto con l'Unione Europea, preoccupata dai possibili effetti negativi che i nuovi provvedimenti potrebbero recare alla stabilità dell'area Euro. CGIL, CISL e UIL hanno preannunciato la pubblicazione di un documento unitario a commento di queste novità che, se confermate nei provvedimenti di legge rechneranno profondi cambiamenti al sistema di welfare e previdenza.

Ecco i punti salienti contenuti nel documento: **1) Totale cancellazione degli aumenti dell'IVA** previsti per il 2019; **2) Introduzione del Reddito di Cittadinanza;** **3) Riforma e potenziamento dei centri per l'impiego;** **4) Introduzione di modalità di pensionamento anticipato** per favorire l'assunzione di lavoratori giovani; **5) Prima fase di attuazione della 'flat tax'**, tramite l'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani (nel 2019 l'impegno del Governo è all'innalzamento delle soglie minime per il regime semplificato d'imposizione su piccole imprese, professionisti e artigiani); **6) Taglio dell'imposta sugli utili d'impresa** per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi; **7) Rilancio degli investimenti pubblici** attraverso un incremento delle risorse finanziarie, rafforzamento delle capacità tecniche delle amministrazioni.

In questo numero:

Pensioni: Le novità in materia di pensioni e welfare contenute nel DEF,

Coordinamento Previdenza INCA Lombardia - parte 4°: L'Assegno Sociale in caso di separazione e divorzio,

INPS: Gestione Pubblici dipendenti il Ce.Pa. chiede lo slittamento della prescrizione dei contributi,

INAIL: Analisi del fenomeno infortunistico attraverso gli Open Data,

Immigrazione.

L'accesso a pensione anticipata con la cosiddetta quota 100 è, nelle previsioni governative, il primo atto finalizzato a "smontare" la riforma Fornero. La reazione della UE, dei mercati e di parte del mondo politico e sociale è contraddistinta da scetticismo per i risvolti negativi che si prevedono

Il capitolo pensioni e welfare

Il nuovo DEF prevede la flessibilità in uscita per pensionamento realizzata attraverso l'individuazione della cosiddetta "Quota 100". Dopo la solita girandola di voci ed indiscrezioni, il requisito minimo per l'accesso è stato indicato nella **somma dell'età anagrafica minima a 62 anni di età e in quella contributiva minima a 38 anni di contribuzione**.

Secondo i tecnici del Ministero, gli effetti attesi da questo provvedimento sono quelli di attivare un **ricambio generazionale** così da immettere nuove risorse nel mercato del lavoro che, unitamente al progresso tecnologico, potranno produrre una crescita sia nel comparto pubblico che in quello privato; inoltre il raggiungimento di tale obiettivo, offrirà prospettive di occupazione stabile ai giovani, e contribuirà alla sostenibilità futura del sistema pensionistico.

Nel documento è indicato che un'attenzione particolare sarà rivolta alle **donne, caratterizzate da una carriera discontinua**.

Si punta poi ad introdurre **"misure per integrare le pensioni esistenti al valore della soglia di povertà relativa (di 780 euro mensili)"**. Una parte delle risorse destinate alla realizzazione delle nuove misure verrà dal sistema previdenziale secondo logiche e principi che tengano conto di condizioni di equità e solidarietà. E' confermato, almeno per ora, **l'assenza di un intervento immediato sulla pensione con 41 anni di contributi** a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore.

Reddito di cittadinanza

Altro capitolo importante dedicato dal DEF è al **reddito di cittadinanza**. E' definito dai tecnici come **strumento necessario per accompagnare gli inoccupati nel mondo del lavoro**. L'introduzione del Reddito di Cittadinanza avrà il duplice scopo di sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di **povertà relativa** (pari a 780 euro mensili) e di **fornire un incentivo a rientrare** nel mercato del lavoro, attraverso la previsione di un percorso formativo vincolante, e dell'obbligo di accettare **almeno una delle prime tre proposte di lavoro eque** e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore. L'attuazione efficace di questa misura è subordinata al rafforzamento qualitativo e quantitativo dei **centri per l'impiego**, i quali sono attualmente gestiti a livello regionale e dovranno giocoforza coordinarsi con il livello di governo centrale.

Le altre misure sociali

Sul fronte sociale il documento contiene poi una **serie di impegni generici**, tra i quali **la necessità di rafforzare e innovare gli istituti a sostegno della**

maternità intervenendo in tema di congedi parentali e introducendo nuove forme di incentivazione degli investimenti nel welfare familiare, aziendale, pubblico e privato. Si punta inoltre ad attuare interventi **mirati al fine di favorire i percorsi di autonomia e assunzione di responsabilità da parte dei giovani, come l'accesso alla casa**, sia con riferimento al profilo di garanzie per i mutui immobiliari sia con riguardo all'offerta di edilizia residenziale pubblica e di social housing.

INCA Lombardia Coordinamento Previdenza: Focus su NASpl e Assegno Sociale –parte 4-

Proseguiamo nell'illustrazione dei **contenuti trattati dall'ultimo Coordinamento Previdenza**, (vedi NI 218, 219, 220). I lavori sono **pubblicati nella sezione Seminari del portale di formazione Wiklpercorsi**, cui possono accedere tutti gli operatori INCA e i soggetti che hanno un rapporto di dipendenza o collaborazione con la CGIL.

4- Premessa: L'Assegno Sociale (AS) è una prestazione introdotta dal art. 3 c.3 L. 335/95, in favore di **soggetti residenti sul territorio italiano che versano in stato di bisogno**. La prestazione è stata oggetto di diversi interventi legislativi, nonché di pronunce giurisprudenziali che, via via nel tempo, ne hanno **modificato i requisiti di accesso**. Ancor oggi registriamo un atteggiamento molto restrittivo da parte delle sedi INPS nell'istruttoria di verifica dei requisiti e nella concessione all'AS e l'obiettivo di questo e dei prossimi articoli di NI è quello di fornire indicazioni di contenzioso per affrontare le varie casistiche.

Richiedente separato o divorziato: Se il richiedente l'AS è in possesso di sentenza di separazione o di sentenza di divorzio occorre aver riguardo alla sentenza di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, verificando se quest'ultima prevedeva o meno un assegno in favore dell'ex coniuge (anche mediante rinvio alla sentenza di separazione/decreto di omologa). Occorre valutare i seguenti casi: **a) richiedente non destinatario di assegno alimentare-** In questi casi l'INPS nega il diritto all'AS e contesta il fatto che all'atto della separazione o divorzio non è stato determinato il diritto all'assegno alimentare in favore del coniuge sul presupposto che quest'ultimo fosse all'epoca economicamente autosufficiente. Si tratta di una posizione INPS assai rigida, infatti la situazione economica deve esser valutata in relazione al decorso del tempo e ai cambiamenti di condizione intercorsi tra l'atto della separazione o divorzio e la richiesta di AS.

segue pag. 3

Si ricorda poi che spesso, stante le difficoltà economiche, i coniugi o ex coniugi, nonostante il venir meno della comunione materiale e spirituale, vengano autorizzati dal Tribunale a coabitare il che non comporta, in ogni caso, la valutazione del reddito dell'altro coniuge o ex coniuge. **b) mancata corresponsione dell'assegno alimentare-** Si registrano casi di **inadempienza da parte dell'ex coniuge al versamento dell'assegno alimentare** che determina difficoltà all'altro coniuge nell'istruttoria dell' AS. L'INPS infatti nega il diritto sul presupposto del riconoscimento dell'assegno alimentare in sentenza. In questi casi si consiglia di **procedere a revisione della sentenza con richiesta di modifica delle condizioni** (il che, però, pregiudicherebbe il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità) oppure di attivare il contenzioso con l'INPS atteso che la mera "assegnazione" di un importo non equivale al suo incameramento da parte del creditore. **c) obbligo di prestare alimenti-** Si evidenzia che la norma dell'art. 433 c.c., che obbliga le persone in stretta relazione di parentela a prestare gli alimenti ai soggetti in stato di bisogno, **non può essere invocata dall'INPS** al fine di escludere il riconoscimento dell'AS, infatti **l'AS non è una prestazione sussidiaria** e pertanto l'INPS non può esimersi dal riconoscere la prestazione ritenendo che l'assistenza al richiedente debba esser fornita dai parenti più prossimi dello stesso. Per approfondire queste casistiche è possibile consultare nella pagina di Wikilpercorsi alcune recenti sentenze di Cassazione e Tribunale.

Contribuzione Pubblici Dipendenti : I patronati CE.PA. chiedono lo slittamento del termine di prescrizione della contribuzione

Ritorniamo ancora sul tema scottante della **prescrizione della contribuzione nella gestione dei pubblici dipendenti**, trattato nei precedenti numeri di NI. Eravamo rimasti alla circolare 169/2017 e al recente messaggio Hermes n 3170 del 16.8.2018, per effetto dei quali la quasi totalità dei dipendenti pubblici (con esclusione dei soli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate) è stata sostanzialmente esentata dagli effetti dannosi della prescrizione. Tuttavia, avvicinandosi la data del 1 gennaio 2019, a partire dalla quale INPS renderà operativo anche nei confronti dei pubblici dipendenti l'istituto della prescrizione dei contributi previdenziali, **i patronati del raggruppamento CE.PA.** hanno spedito il 1 ottobre 2018 al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e all'INPS, una lettera con la quale chiede ufficialmente un **ulteriore slittamento del termine di avvio della prescrizione contributiva**, "da collocarsi in data non anteriore al definitivo completamento delle operazioni di popolamento, sistemazione e consolidamento della banca dati assicurativa e delle posizioni contributive individuali dei pubblici

dipendenti". Inoltre, si chiede che anche alla platea degli **iscritti alla CPI** (circa 60mila) **sia data la stessa tutela** della generalità dei pubblici dipendenti, visto che probabilmente non si riuscirà ad evitare il maturarsi di prescrizioni, in considerazione dell'oramai estrema esiguità dei tempi per operare validi atti interruttivi entro il 31.12.2018. In attesa della risposta istituzionale, di cui vi daremo opportuna informazione, si rinnova **l'invito a continuare in modo costante le operazioni di verifica e controllo degli estratti contributivi** dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego, in accordo e collaborazione con le categorie territoriali. La **procedura RVPA** corredata dalla documentazione in possesso degli interessati è lo strumento per richiedere tutte le rettifiche e le variazioni necessarie.

INAIL: Analisi del fenomeno infortunistico attraverso gli Open Data

Nella sezione **"Open data"** del sito INAIL sono disponibili i dati analitici delle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – presentate all'Istituto nel mese di agosto. Nella stessa sezione sono **pubblicate anche le tabelle del "modello di lettura" con i confronti "di mese" (agosto 2018 vs agosto 2017) e "di periodo" (gennaio-agosto 2018 vs gennaio-agosto 2017).**

Nel numero complessivo degli infortuni sono comprese anche le **comunicazioni obbligatorie effettuate ai soli fini statistici** e informativi che comportano **un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.**

Tra gennaio e agosto del 2018 i casi di infortunio denunciati all'INAIL sono stati 419.400, **in diminuzione dello 0,6% rispetto all'analogo periodo del 2017.** I dati rilevati al 31 agosto hanno evidenziato, a livello nazionale, una diminuzione sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 360.344 a 358.515 (-0,5%), sia di quelli in itinere, avvenuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, scesi da 61.625 a 60.885 (-1,2%). **Il decremento** rilevato nel confronto tra i primi otto mesi del 2017 e del 2018 **è legato soprattutto alla componente femminile**, che registra un calo dell'1,4% (da 150.241 a 148.067), rispetto al -0,1% di quella maschile (da 271.728 a 271.333). **La diminuzione ha interessato gli infortuni dei lavoratori italiani** (-1,8%) e di quelli comunitari (-0,7%). **Per i lavoratori extracomunitari, invece, l'aumento è stato del 7,9%.** Le denunce di infortunio sul lavoro con **esito mortale** presentate all'INAIL nei primi otto mesi del 2018 **sono state 713, 31 in più rispetto alle 682 dell'analogo periodo del 2017** (+4,5%). L'aumento è dovuto soprattutto **all'elevato numero di decessi avvenuti nel mese di agosto di quest'anno rispetto all'agosto 2017** (92 contro 51), alcuni dei quali **causati da incidenti "plurimi"**, ovvero quelli che causano contemporaneamente la morte di due o più lavoratori.

Decreto Salvini

La nota dell'INCA nazionale

Il 12.10.2018, l'INCA Nazionale ha diffuso una nota in cui vengono analizzati gli aspetti principali del Decreto Legge 113/2018. Si riporta una sintesi del documento, con alcune integrazioni.

Per quanto concerne le DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.

Abrogazione della protezione umanitaria: (si veda la scheda pubblicata nella NL dell'INCA Lombardia della scorsa settimana): il Decreto-legge non chiarisce quale sarà il destino delle protezioni umanitarie già concesse, in particolare quelle che sono frutto di una pronuncia giurisdizionale... Pertanto, riteniamo opportuno suggerire ai titolari dei permessi per motivi umanitari che hanno un regolare contratto di lavoro di provvedere alla conversione del loro permesso in un permesso per lavoro..."

Richiedenti asilo e residenza: i richiedenti asilo, in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, non hanno più diritto all'iscrizione anagrafica e, pertanto, l'accesso ai servizi del territorio è previsto solo in riferimento al luogo di domicilio...

Diniego e revoca della protezione internazionale: viene ampliato il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria. I reati che vengono introdotti sono quelli legati alla violenza sessuale, alla produzione, al traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, alla rapina e all'estorsione. Ad essi, si aggiungono anche i reati di violenza o minaccia al pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e gravissime, il reato di mutilazione degli organi genitali femminili ed i reati di furto, anche in abitazione aggravato dal porto di armi o narcotici.

Domande reiterate: il decreto prevede sostanziali restrizioni delle garanzie nei confronti di coloro che reiterano la domanda di protezione internazionale dopo che la prima istanza è stata respinta, soprattutto quando la domanda viene reiterata "durante la fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento". Queste norme presentano non pochi rilievi di illegittimità costituzionale.

Richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per alcune tipologie di reato: nel caso in cui il richiedente protezione internazionale è sottoposto a procedimento penale ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per alcune tipologie di reato, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione. In caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in presenza di ricorso avverso la decisione della

Commissione.

Trattenimento dei richiedenti: il richiedente protezione internazionale può essere trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture dei cd Hotspot (punti di crisi) per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei CPR per un periodo massimo di centottanta giorni.

Accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale: il sistema di accoglienza diffuso dei richiedenti asilo, conosciuto come SPRAR (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), non sarà più destinato ai richiedenti asilo, ma soltanto ai titolari della protezione internazionale, ai minori non accompagnati, ai titolari dei permessi per cure mediche (art.19 lett.d-bis del T.U.), alle vittime della tratta e della violenza domestica (artt.18 e 18 bis del T.U.), alle vittime di calamità naturali (art. 20 bis del T.U.) , alle vittime di grave sfruttamento lavorativo (art. 22 del T.U.) e a coloro che ottengono un permesso per atti di particolare valore civile (art. 42 bis del T.U.).

Trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR): ai fini dell'accertamento dell'identità e dell'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio, lo straniero può essere trattenuto nei centri di Permanenza per il rimpatrio (CPR) per un periodo massimo di 180 giorni (non più 90gg). Nelle ipotesi di indisponibilità di posti nei CPR, il giudice di pace può autorizzare il temporaneo trattenimento dello straniero in strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza o presso l'ufficio di frontiera interessato.

A proposito delle DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA.

Aumento dei termini di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza: il termine di conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza, sia di quelli per residenza (in base all'art. 9 della legge 91/1992), che di quelli per matrimonio (in base all'art.5 della legge 91/1992) passa da due a quattro anni dalla data di presentazione della domanda. Tale termine si applica anche alle pratiche già presentate e ai procedimenti in corso. Riteniamo che questo nuovo termine non possa essere esteso ai casi in cui il termine biennale sia già trascorso al momento dell'entrata in vigore del Decreto-legge. Stiamo valutando con i legali se, sui casi a regime, sia opportuno proporre una questione di costituzionalità per irragionevolezza del nuovo termine. Sarà, comunque, tema di discussione già nei ricorsi contro il silenzio da noi proposti e ancor di più all'udienza del prossimo dicembre sulla class action presso il Consiglio di Stato su ricorso del Ministero dell'Interno contro la Sentenza del TAR.

gue pag. 5

Abrogazione del silenzio assenso per le domande di cittadinanza a seguito di matrimonio: viene abrogato il comma 2 dell'art.8 della Legge 91/1992, che prevedeva che le domande di cittadinanza per matrimonio non potevano essere rifiutate, dopo due anni dalla presentazione dell'istanza.

Aumento del contributo: l'importo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza passa da € 200,00 a € 250,00. Da quanto si deduce dalla disamina del testo del Decreto, l'aumento del contributo riguarda solo le nuove domande. Troviamo perlomeno inusuale che a fronte di un allungamento dei termini per la conclusione dell'iter si applichi un aumento degli oneri amministrativi. Anche questo sarà oggetto di valutazione con i legali.

Revoca della cittadinanza: viene introdotto l'istituto della revoca della cittadinanza italiana concessa ai cittadini stranieri (quindi non sarà possibile la revoca dello ius civitatis per i cittadini per nascita) che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, avendo riportato condanne per gravi reati commessi con finalità di terrorismo o eversione.

Sull'argomento si segnalano i seguenti documenti dell' ASGI:

Il [regime intertemporale](#) nell'ambito della protezione umanitaria ai tempi del d.l. 113/2018. Brevi osservazioni dell'ASGI sull'art. 1, co. 8 e 9, d.l. 113/18;

[Manifeste illegittimità costituzionali](#) delle nuove norme concernenti i permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Pensione di invalidità ai cittadini stranieri privi del pds-ue-slp

Il pronunciamento della Cassazione

Con la sentenza n° 23763 del 1.10.2018, la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera a cui l'INPS aveva rifiutato l'erogazione della pensione di invalidità. La Corte d'appello di Genova, nel 2012, ha riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità civile alla richiedente solo dalla data in cui ha ottenuto il permesso di soggiorno di lungo periodo. Respinta, invece, la domanda per il periodo precedente perché secondo la Corte di secondo

grado è illegittimo subordinare le prestazioni di natura assistenziale a un determinato reddito, mentre è consentito legare l'erogazione delle stesse alla presenza non episodica sul territorio italiano da parte del richiedente.

Nel richiamare una serie di pronunce emesse negli ultimi dieci anni dalla Corte Costituzionale in tema di indennità di accompagnamento (sent. 306/2008), di pensione di inabilità (sent. 11/09), di assegno mensile d'invalidità (sent. 187/10), di indennità di frequenza per i disabili (sent. 329/11), di pensione e indennità ai cd. ciechi civili parziali (sent. 22/2015), la Corte di Cassazione invece non ha condiviso la tesi della Corte d'appello. Nella sentenza, la Cassazione afferma che "...ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali volte a rispondere a bisogni primari della persona, non è consentita nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost., nessuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano. L'erogazione della pensione di invalidità civile a uno straniero non può dunque essere subordinata al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo...".

Unioni Civili

Cognome comune

La Corte Costituzionale chiamata a valutare la legittimità della disciplina delle unioni civili per quanto attiene la scelta del cognome comune effettuato dalle parti, il 9 ottobre 2018 ha divulgato un [comunicato stampa](#) al riguardo. La Consulta ritiene legittima la norma laddove prevede che la scelta del «cognome comune» non modifica la scheda anagrafica individuale. La questione è arrivata alla Consulta tramite il Tribunale di Ravenna, in relazione a un procedimento promosso dall'Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford. Alla base, la vicenda di una coppia di uomini che, nel 2016, ha costituito un'unione civile e scelto un cognome comune, che prima è stato annotato su atti di nascita e documenti, poi dopo il decreto attuativo, è stato cancellato. La legge Cirinnà prevedeva, infatti, la possibilità di annotazione all'anagrafe, che il decreto attuativo ha cancellato, con effetto retroattivo.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)